



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

Via Nuova 100
33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215

sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it

e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021

L'anno 2021 , il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.id. Fabbro Michele	Presidente del Consiglio	Presente
Righini Angela	Vice Presidente del Consiglio	Presente
ing. Sinigaglia Andrea	Componente del Consiglio	Presente
PONTELLO DAVID	Componente del Consiglio	Presente
FASANO MICHELA	Componente del Consiglio	Presente
PONTELLO INGRID	Componente del Consiglio	Presente
CAGGESE MASSIMO	Componente del Consiglio	Presente
FABBRO ALESSANDRO	Componente del Consiglio	Presente
COPETTI PAOLO	Componente del Consiglio	Presente
VARUTTI NARCISO	Componente del Consiglio	Presente
PISU FEDERICA	Componente del Consiglio	Assente
BAGATTO ALFONSO	Componente del Consiglio	Presente
BURELLI MERI	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fabbro p.id. Michele nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i.: “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che ai sensi del comma 2, del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli è stato approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 29.12.2020 con la quale il comune di San Vito di Fagagna ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 1 del 29.01.2021 con la quale il comune di San Vito di Fagagna ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le

attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con propria deliberazione n. 2 del 9.06.2020;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8, A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 756 della L. 160/2019 che dispone che: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,”;
- l'articolo 1, comma 757 della L. 160/2019 che dispone che: “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771....”;

RILEVATO che la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto di cui sopra e quindi, eventualmente, anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021 (Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020);

DATO ATTO che ad oggi non ci sono ancora indicazioni da parte del MEF in ordine a detto adempimento e ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2021 con le stesse modalità utilizzate nell'anno 2020 e riservandosi di modificare e/o integrare il presente atto nei termini di legge a seguito dell'eventuale adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze come previsto dall'articolo 1, commi 756 e 757, della L. 160/2019;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno dopodichè cede la parola al vice sindaco per le spiegazioni. Il vice sindaco Righini spiega che per questa delibera si tratta di una conferma delle aliquote degli scorsi anni.

Varutti io avrei anche abbassato le aliquote, però per adesso va bene.

Votazioni:

Favorevoli: Unanimità

Contrari: 0

Astenuti: 0

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021:
 - aliquota pari allo **0,4 per cento** per l'**abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo **0,76 per cento** per gli **immobili ad uso produttivo**, il cui gettito è interamente riservato allo Stato;
 - aliquota pari allo **0,46 per cento** per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in **comodato d'uso gratuito** a parenti fino al secondo grado;
 - aliquota pari allo **0,075 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. **beni merce**);
 - aliquota pari allo **0,05 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota pari allo **0,76 per cento** per i **terreni agricoli e aree edificabili**;
 - aliquota pari allo **0,71 per cento** per tutte le **altre tipologie immobiliari** imponibili non comprese in quelle precedenti;
3. di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto nei termini di legge a seguito dell'eventuale adozione dell'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze come previsto dall'articolo 1, commi 756 e 757, della L. 160/2019;
4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con ugual votazione e pari voto, **delibera** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17 della L. R. n. 17 del 24.05.2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA PATRIZIA MICHELIZZA in data 15 aprile 2021.

Patrizia dott.ssa Michelizza

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIATERESA MELISSANO in data 16 aprile 2021.

Mariateresa dott.ssa Melissano

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Fabbro p.id. Michele

Il Segretario
F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/05/2021 al 19/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di San Vito di Fagagna, li 05/05/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Zucchiatti Sergio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 30/04/2021

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Zucchiatti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento